

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 1/7

OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del “fondo per la progettazione e l’innovazione” ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 102/2015	Prot. n. 13178	UOR: Ufficio programmazione e sviluppo organizzativo
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Si sottopone al parere del Senato Accademico il *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del “fondo per la progettazione e l’innovazione” ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

Tale Regolamento sostituisce il vecchio “Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i.”, emanato con Decreto Rettorale n. 893/2005. La riformulazione del medesimo si è resa necessaria per effetto dell’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, la quale ha abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006, che disciplinava gli incentivi di progettazione da corrispondere ai pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti nei casi di progettazione interna di opere pubbliche, ed ha introdotto nell’art. 93 del medesimo decreto i commi 7-bis e seguenti.

A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014, pertanto, tutte le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento al nuovo dettato legislativo per la disciplina degli incentivi al personale interno incaricato di attività tecniche nell’ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un’opera pubblica, e, in caso di progettazione interna, hanno l’obbligo di costituire un “Fondo per la progettazione e l’innovazione” a cui destinare risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori. La legge prevede, in particolare, che l’80% di tale fondo venga ripartito secondo modalità e criteri previsti in sede di contrattazione integrativa (comma 7-ter, art. 93 D.Lgs 163/2006), recepiti in un Regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi, tenendo conto delle specifiche responsabilità e prestazioni svolte dal personale coinvolto nelle attività di progettazione; il restante 20% del fondo dovrà essere invece destinato all’acquisizione di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 2/7

della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'attività dell'ente e dei suoi servizi.

Si informa pertanto che il Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione della quota del Fondo da destinare al personale interno coinvolto nella progettazione delle opere dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, e che il testo regolamentare recepisce il contratto collettivo integrativo siglato in via definitiva in data 24 marzo 2015, così come previsto dall'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa, inoltre, che del contenuto del Regolamento è stata data informazione alle OO.SS.-R.S.U. nella seduta del 21 aprile 2015.

Il presente regolamento è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21 aprile 2015.

Sulla base di quanto esplicitato in premessa:

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'art. 6, comma 6;
- Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'art. 93;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., relativo al Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, con la quale sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sono stati contestualmente introdotti i commi 7-bis e seguenti all'interno dell'art. 93 del medesimo decreto;
- Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i., dell'Università degli Studi di Urbino, emanato con Decreto Rettorale n. 893/2005;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 27 febbraio 2015 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), certificata dal Collegio dei revisori dei conti in data 27 febbraio 2015;
- Visto il Contratto collettivo integrativo sui criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) siglato in via definitiva in data 24 marzo 2015;
- Preso atto che la materia è stata oggetto di informazione alle OO.SS.- R.S.U. ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e tutt'ora vigente;
- Preso atto del parere del Senato Accademico, espresso con delibera in data 21 aprile 2015;
- Con voti espressi nella forma di legge:

delibera

di approvare il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" nel testo riportato di seguito.

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 3/7

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del “fondo per la progettazione e l’innovazione” ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice degli Appalti” (di seguito denominato “Codice”), come integrato dall’art. 13-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.
2. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri per la quantificazione del “*Fondo per la progettazione e l’innovazione*”, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi al responsabile del procedimento e al personale incaricato per le attività di redazione dei progetti, di redazione del piano di sicurezza, di direzione dei lavori, del collaudo, nonché al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo.
3. Gli incentivi sono finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne dell’Ateneo, direttamente impegnate nelle attività di cui al presente comma, e all’incremento della produttività.

Art. 2 - Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l’innovazione è costituito da una somma non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.
2. In caso di contratti misti per lavori e forniture/servizi, il fondo è correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori e a condizione che i lavori siano prevalenti rispetto ai servizi e/o forniture.
3. Non concorrono alla costituzione del fondo gli interventi edilizi realizzati in assenza di un livello progettuale almeno di livello definitivo.
4. Non concorrono altresì alla costituzione del fondo gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria per i quali non si renda necessaria la progettazione.
5. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all’interno del quadro economico delle singole opere o lavori.
6. In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 93, comma 7-bis, del Codice, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell’entità dei lavori, come segue:
 - progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad € 1.000.000,00 - 2,00%
 - progetti di opere o lavori con importo compreso tra € 1.000.000,01 ed € 3.000.000,00 - 1,90%
 - progetti di opere o lavori con importo compreso tra € 3.000.000,01 ed € 5.000.000,00 - 1,80%
 - progetti di opere o lavori con importo uguale o superiore ad € 5.000.000,00 - 1,70%
7. I progetti di opere o lavori pubblici da ammettere all’incentivazione devono avere i caratteri definiti dall’art. 93, del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente e a condizione che si pervenga all’approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo.
8. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell’opera, e sempre che le stesse non siano state origina-

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 4/7

te da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 3 - Suddivisione del Fondo

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito ai sensi dell'art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e riportati all'art. 5 del presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. La quota di cui al comma 1 è calcolata sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. ed è comprensiva, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché dell'Irap.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'attività dell'ateneo e dei suoi servizi.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Art. 4 - Conferimento e revoca degli incarichi

1. Ai fini della ripartizione della quota del fondo di cui al precedente art. 3, il personale interessato è quello individuato all'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dipendente dell'amministrazione, in relazione al progetto e alla funzione da svolgere.
2. Gli affidamenti degli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento sono effettuati con provvedimento del Direttore Generale.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, con l'indicazione dei compiti, dei tempi assegnati a ciascuno e delle aliquote di ripartizione del fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.
4. Il Direttore Generale può procedere, su proposta del responsabile del procedimento, alla modifica o alla revoca dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato.
5. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la modifica o la revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto.
6. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del Codice e delle relative norme regolamentari.

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 5/7

7. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento di incarico.

8. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 5 - Ripartizione del Fondo

1. La ripartizione dell'importo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, tra il personale è disposta dal Direttore Generale sulla base delle percentuali indicate di seguito:

a) responsabile unico del procedimento	20 %
b) progettista	30 %
c) direttore dei lavori	25%
d) personale tecnico e amministrativo	15%
e) responsabile sicurezza progettazione	5 %
f) collaudatore dei lavori	5 %

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività tra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate fra loro.

3. La quota incentivante per l'attività di progettazione, è così ripartita per le varie fasi della progettazione:

- progettazione preliminare: 20%
- progettazione definitiva: 40%
- progettazione esecutiva: 40%.

4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti dell'ateneo, in quanto affidate all'esterno, costituisce economia. Costituiscono inoltre economie le quote parti dell'incentivo prive dell'accertamento di cui all'art. 6, comma 1.

6. Gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6 - Criteri, modalità e termini per la corresponsione delle quote spettanti

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto annualmente dal Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte nell'anno precedente sulla base della certificazione trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale saranno indicate le attività svolte da ogni singolo dipendente.

2. Nel caso di lavori di durata superiore all'anno, possono essere liquidati compensi annuali in acconto pari ad $1/n$ dell'importo complessivo previsto, dove "n" è il numero degli anni stabiliti per portare a termine i lavori stessi.

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 6/7

Art. 7 – Penalità per errori, ritardi e maggiorazione dei costi

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, si renda necessario apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del Codice, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo ai firmatari del progetto e, ove l'incentivo sia già stato corrisposto, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice, qualora in fase di realizzazione dell'opera (o lavoro) si verifichino incrementi dei tempi rispetto a quelli contrattualmente previsti, le risorse finanziarie da ripartire, per ciascuna opera o lavoro, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, subiranno per ogni mese di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una riduzione pari allo 0,5% delle risorse dedicate alla specifica professionalità cui è addebitabile il ritardo, qualora quest'ultimo sia dovuto a carenze progettuali, o alla mancata presentazione di documentazione tecnico-amministrativa o al mancato espletamento delle proprie mansioni nei termini previsti per legge, da parte del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o del collaudatore.

3. Ai fini della riduzione delle risorse finanziarie ai sensi del precedente comma, non sono computati nel termine dell'esecuzione dell'opera (o lavoro) i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento e per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice degli Appalti.

4. A fronte di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le risorse finanziarie dedicate alla progettazione saranno ridotte come indicato di seguito:

- a) incremento entro il 20% del costo previsto: riduzione del 1%;
- b) incremento entro il 30% del costo previsto: riduzione del 2%;
- c) incremento oltre il 30% del costo previsto: riduzione del 3%.

Art. 8 – Polizza Assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 7-bis, del Codice, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 9 - Disposizioni integrative

1. I progetti redatti dagli uffici saranno firmati dai dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

2. L'onere del rimborso dell'iscrizione agli albi professionali compete all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Art. 10 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che recepisce la contrattazione sindacale per la parte relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo, abroga e sostituisce il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i., emanato con Decreto Rettorale n. 893/2005, e si applica alle attività iniziate e svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Delibera n. **102/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/04/2015**

pag. 7/7

2. Ferma restando l'esclusione dalla ripartizione del fondo del personale con qualifica dirigenziale, gli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma precedente saranno erogati secondo la disciplina previgente.
 3. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto all'Albo Ufficiale dell'Università.
 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
-